

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In data 21 gennaio 2015 presso l'Associazione ORION, via V.le regina Margherita 7/D viene costituita L'Associazione **INSIEME DI PROFESSIONISTI IGIENE E SICUREZZA**, e successivamente denominata "IPIS".

L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede in Messina e, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Associazione **INSIEME DI PROFESSIONISTI IGIENE E SICUREZZA** può: istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.

L'Associazione si propone di rappresentare e tutelare gli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, settori di seguito espressi come settori della prevenzione.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione, non avente fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria; in particolare con l'istituzione d'organismi di figure professionali specialistiche per i vari campi della prevenzione;
- b) promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale;
- c) promozione ed organizzazione d'attività nei campi della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita anche in collaborazione con il mondo universitario e con altre organizzazioni;
- d) collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone pratiche e buone prassi, standard di riferimento;
- e) sviluppo di costanti rapporti con i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali;
- f) Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione **INSIEME DI PROFESSIONISTI IGIENE E SICUREZZA** può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

Art. 3 - Soci

Possono aderire all'Associazione, quali Soci, i professionisti e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per le specifiche materie. Inoltre, possono associarsi gli esperti della prevenzione, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessati ai settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.

Art. 4 - Rapporto Associativo

Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato.

Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Etico-Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

Art. 5 - Quote associative

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 6 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Esecutivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 3, in regola con il pagamento della quota associativa.

Compete all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- b) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;
- c) ratificare la quota associativa annuale;
- d) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui programmi futuri.

Compete all'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare le modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 - Convocazioni e deliberazioni

Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno 15 giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, da convocare almeno annualmente, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/5 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, considerando presenti anche coloro che abbiano espresso il voto a mezzo delega, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 7

(scioglimento dell'Associazione) per cui è richiesto il voto espresso dalla metà più uno de presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.

Il Socio che è impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio e ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe di Soci in regola col pagamento della quota associativa.

I lavori dell'Assemblea ordinaria sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea.

I lavori dell'Assemblea straordinaria sono diretti dal Presidente della IPIS e verbalizzati dal Segretario.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 5 membri con un massimo di 29 membri scelti tra i Soci.

I candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa ed almeno due anni di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. Non sono ammesse liste.

La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata, con raccomandata R.R., fax, PEC o altro mezzo legalmente riconosciuto inviati almeno 10 giorni prima dell'adunanza, comunque entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente eletto o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di nominare i componenti dell'Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione ed in particolare per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.

E' convocato dal Presidente dell'Associazione o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno 10 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

E' validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 10 - Esecutivo

L'Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, per scrutinio segreto, ed è costituito, oltre che dal Presidente da:

a) Vice Presidente b) Tesoriere c) Segretario d) Consigliere

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

L'Esecutivo provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea, sulla base dei piani programmatici e dei regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso d'urgenza, l'Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso.

L'Esecutivo, per motivi rilevanti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo pareri e orientamenti sulle proposte inerenti alle decisioni da prendere anche tramite mezzi elettronici.

Nel caso di dimissioni, di impossibilità permanente del Presidente, il Vice presidente assume i compiti del Presidente e provvede entro 30 giorni ad indire la elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da due membri effettivi e un supplente, scelti anche tra i non Soci, purché professionisti qualificati iscritti negli albi di competenza della sede dell'Associazione e durano in carica tre anni.

I membri del Collegio eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.

Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.

Il Collegio sarà costituito su delibera dell'Assemblea previa richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali e rimane in carica per tre anni, ed abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Associazione.

I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrale delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Etico-Deontologico.

Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 4 dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice Etico-Deontologico.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

Art. 13 - Norme Generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda al Codice Civile.